

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186

## A cosa serve il modello

L'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale.

In particolare, con il comma 1 viene modificato il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativo al monitoraggio fiscale, introducendo gli articoli da 5-quater a 5-septies, al fine di favorire l'emersione ed il rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.

Le disposizioni introdotte prevedono che i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di rilevarli ai fini del monitoraggio fiscale, potranno definire la propria posizione mediante specifiche attività di collaborazione volontaria con l'amministrazione.

Con il successivo comma 2 è inoltre estesa la procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

I contribuenti che intendono avvalersi delle procedure di collaborazione volontaria per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, devono utilizzare il presente modello, da presentare all'Agenzia delle Entrate.



**ATTENZIONE** - Il nuovo art. 5-septies del citato decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 prevede che, ai fini della presente procedura, l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

## Chi lo utilizza

La richiesta può essere presentata da:

- l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990, per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente, per la definizione delle violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

## Termini e modalità di presentazione

La richiesta dev'essere presentata all'Agenzia delle Entrate mediante trasmissione, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2015.

È precluso l'accesso alla procedura di collaborazione "se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione... abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria".

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze prospettate sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Qualora il soggetto interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell'apposito riquadro "**dati del professionista**".

In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della comunicazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica. L'intermediario è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta presentazione.

La richiesta si considera presentata il giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'Amministrazione attesta di averla ricevuta.



**ATTENZIONE** - I "*documenti*" e le "*informazioni*" di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella ricevuta telematica relativa alla presentazione dell'istanza, entro trenta giorni da tale presentazione. Nel caso in cui la richiesta di accesso sia trasmessa dopo il 26 settembre, i "*documenti*" e le "*informazioni*" potranno essere inviati, tramite posta elettronica certificata, nei cinque giorni successivi.

#### Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). In alternativa, può essere utilizzato il modello disponibile su altri siti Internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

#### Come si compila

Nel riquadro **EMERSIONE** dev'essere indicata la tipologia di procedura di collaborazione volontaria alla quale si vuole accedere.

In particolare:

- casella "**Internazionale (comma 1)**": gli autori della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, barrando la casella, dichiarano di voler attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio, per le violazioni, ancorché non connesse con le attività costituite o detenute all'estero, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- casella "**Nazionale (comma 2)**": i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente, barrando la casella, dichiarano di voler attivare la procedura di collaborazione volontaria nazionale per la definizione delle violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel caso in cui si intenda attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale e siano state commesse anche violazioni non connesse con le attività costituite e detenute all'estero si dovrà barrare la sola casella "**Internazionale (comma 1)**", tenuto conto che l'attivazione della relativa procedura presuppone, per le annualità di cui all'art. 5-quater, comma 1 lettera a), del decreto legge n. 167 del 1990, anche la definizione delle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all'estero.

#### Correzione ed integrazione della richiesta

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata deve, entro il termine previsto per l'invio tramite posta elettronica certificata dei "*documenti*" e delle "*informazioni*" di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014 compilare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Istanza integrativa**".

Per poter presentare un'istanza integrativa è necessario che sia stata validamente presentata la richiesta originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide solo quelle presentate entro il termine di scadenza del 30 settembre 2015. In caso di richiesta trasmessa dopo il 26 settembre, l'invio dell'istanza integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi.

**Dati del contribuente**

Il richiedente deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, i seguenti dati:

- se **persona fisica**, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- se **soggetto diverso dalle persone fisiche**, la denominazione o la ragione sociale che risulta dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

**Dati del rappresentante**

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui chi firma la richiesta non è il richiedente, ma un suo rappresentante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta, il "**Codice carica**" corrispondente e i dati anagrafici richiesti.

Tale codice è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica di seguito riportata.

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica da presentare all'Agenzia delle Entrate ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

**TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA**

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Dovrà, inoltre, essere indicato il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Se la richiesta è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo "**Codice fiscale società**" e va indicato sia il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il dichiarante, sia il codice fiscale del rappresentante.

**Dati del professionista**

In questo riquadro devono essere indicati il codice fiscale del professionista, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

In caso di società, dev'essere indicato il codice fiscale di quest'ultima e la denominazione o ragione sociale.

Per la predisposizione della presente richiesta e l'effettuazione degli adempimenti previsti per il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, i soggetti interessati possono avvalersi

della consulenza di un professionista e optare, barrando la casella “**invio comunicazioni al professionista**”, per la ricezione di eventuali comunicazioni presso il domicilio del professionista stesso. Il professionista che accetta di ricevere le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura deve apporre la propria firma.

**Recapiti** Il richiedente, o il rappresentante, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.  
Se barrata la casella “**invio comunicazioni al professionista**”, indicare i recapiti del professionista al quale si intende far ricevere eventuali comunicazioni.

**Opzioni** **Istanza per l'applicazione della misura percentuale del 5 per cento e determinazione della relativa imposta**  
Barrando l'apposita casella presente in questo riquadro si chiede di calcolare i rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 5-quinquies, del decreto legge 167 del 1990.  
Tale opzione può essere esercitata solo nel caso in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie, al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda il valore di 2 milioni di euro.  
In particolare, esercitando tale opzione i rendimenti vengono determinati applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di tali attività alla fine di ciascun anno e l'imposta da versare viene calcolata applicando l'aliquota del 27 per cento.  
Gli importi così determinati sono inclusi tra quelli indicati nella **colonna 7** e nella **colonna 8** dei **righi da VD17 a VD 26**.

**Firma dell'istanza** Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:  
1. delle sezioni che sono state compilate;  
2. dei moduli di cui è composta la richiesta di accesso alla procedura.  
Il modello deve essere sottoscritto dal richiedente o dal suo rappresentante.

**Impegno alla presentazione telematica** Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la richiesta di accesso alla procedura.  
L'intermediario deve:  
• indicare il proprio codice fiscale;  
• indicare, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;  
• inserire la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare l'istanza;  
• apporre la firma.

**SEZIONE I**  
**Soggetti collegati** Anche al fine di consentire, per ciascun periodo d'imposta, la ripartizione ai sensi del comma 9 dell'art. 5-quinquies del decreto legge n. 167 del 1990 delle disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità, nei **righi da VD1 a VD4** devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti che presentano un collegamento con l'attività o gli importi, in relazione ai quali ci si intende avvalere della procedura di collaborazione volontaria.  
I codici fiscali dei soggetti collegati devono essere indicati:  
• in **colonna 1**, qualora il collegamento sia riferibile ad attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;  
• in **colonna 2**, qualora il collegamento, ancorché non riferibile ad attività estere, sia riconducibile agli importi che formano oggetto di emersione.  
In questa sezione andranno indicati i codici fiscali dei soggetti rilevabili tra “*i documenti e le informazioni*” che devono essere fornite tramite posta elettronica certificata; si fa riferimento, ad esempio, a soggetti cointestatori di conti correnti o collegati in ragione dell'origine della provvista.

**Esempio 1**

Attività finanziaria cointestata tra **A** e **B**.

**A** presenta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per una violazione commessa in relazione a tale attività finanziaria.

**A** deve indicare nella presente sezione, in **colonna 1**, il codice fiscale di **B**.

**Esempio 2**

Attività finanziaria estera acquistata da **A** in tutto od in parte coi proventi derivanti da redditi non dichiarati dalla società italiana **X** di cui è socio.

**A** deve indicare nella presente sezione, in **colonna 2**, il codice fiscale della società **X**.

Nel caso in cui lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare i dati da inserire, occorrerà riempire altri moduli (cfr. successivo paragrafo “**Modelli aggiuntivi**” delle presenti istruzioni).

## SEZIONE II

### Attività estere

Nella sezione II deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto all'estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990, tenendo conto anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009.

In particolare, nei **rigli da VD5 a VD14**, in relazione a ciascun periodo di imposta, indicare l'importo complessivo detenuto all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

Ai fini dell'individuazione del valore delle attività estere da dichiarare in tali rigli, si rinvia ai criteri individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW di UNICO relative a ciascun periodo di imposta interessato, tenendo conto della previsione di cui al comma 9 dell'art. 5-quinquies del decreto legge n. 167 del 1990.

Gli importi così determinati dovranno essere ripartiti tra le tre colonne in relazione al luogo di detenzione. In particolare, indicare:

- in **colonna 1** “*black list*”, il valore complessivo delle attività rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale detenute in Stati o Territori individuati tra quelli con regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001;
- in **colonna 2** “*black list con accordo per scambio d'informazioni*”, il valore complessivo delle attività rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale detenute in Stati o Territori individuati tra quelli con regime fiscale privilegiato ma che, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano stipulato con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE;
- in **colonna 3** “*non black list*”, il valore complessivo delle attività rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale detenute in Stati o Territori non riconducibili a nessuna delle due precedenti casistiche.

## SEZIONE III

### Nuovi investimenti all'estero

Al **rigo VD15** indicare l'ammontare complessivo di tutti gli eventuali apporti di capitale che, per ogni periodo di imposta, hanno interessato le singole attività detenute all'estero oggetto della collaborazione volontaria. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare è determinato, per ciascun anno, sulla base dei valori di cambio da utilizzare ai fini della compilazione del Quadro RW di UNICO, riportati nei relativi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per apporto di capitale si intende qualsiasi somma o valore impiegato per l'acquisto o l'incremento dell'attività estera, diverso dai frutti della stessa. Si fa riferimento, ad esempio, ad ogni versamento di contanti, ogni bonifico in entrata ovvero ogni trasferimento di valori mobiliari a favore di un conto corrente intestato al contribuente ovvero ad un soggetto interposto.

## SEZIONE IV

### Attività estere alla data di emersione

Al **rigo VD16 colonna 1**, indicare il valore complessivo delle consistenze oggetto della procedura di emersione (investimenti e attività estere di natura finanziaria) ancora detenute all'estero alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Il valore di tali consistenze estere è quello determinato alla data di presentazione dell'istanza secondo le regole previste per la compilazione del Quadro RW del Modello Unico 2014.

Per gli importi in valuta estera occorre indicare il controvalore in euro utilizzando il valore del tasso di cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Nelle **colonne 2, 4 e 13**, indicare la parte degli investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria oggetto della procedura di emersione in relazione alle quali sussistono i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 5-quinquies.

In particolare, indicare:

- in **colonna 2**, il valore delle attività di cui alla **colonna 1**, che, presentando la richiesta, sono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;
- in **colonna 3**, la parte dell'importo indicato nella **colonna 2** che fa riferimento alle attività che sono trasferite in Italia;
- in **colonna 4**, il valore delle attività di cui alla **colonna 1**, oggetto della procedura di regolarizzazione, in relazione alle quali, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti previsti ai fini della presente procedura, venga rilasciata, all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; il dichiarante allega, altresì, copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, al messaggio di posta elettronica certificata con cui si forniscono, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 186 del 2014, i “*documenti e le informazioni*”;
- in **colonna 13**, il valore delle attività oggetto della procedura di regolarizzazione che, alla data di presentazione della richiesta, erano già detenute in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in

Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;

- in **colonna 14**, la parte dell'importo indicato nella **colonna 13** che fa riferimento alle attività che erano già detenute in Italia.

La somma dei valori di cui alle **colonne 2 e 4** può non coincidere col valore indicato in **colonna 1**.

Nelle **colonne 5, 7, 9 e 11 e 6, 8, 10 e 12**, indicare rispettivamente:

- il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE ai modelli UNICO 2014;
- la quota di ripartizione (in percentuale) dell'investimento indicato in **colonna 1**.

Nel caso in cui lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare i dati da inserire, occorrerà riempire altri moduli (cfr. successivo paragrafo "**Modelli aggiuntivi**" delle presenti istruzioni).

## SEZIONE V

Maggiori imponibili e ritenute non operate

In questa sezione i soggetti che intendono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale o a quella di collaborazione nazionale devono indicare, per ciascun periodo di imposta oggetto della procedura di collaborazione stessa, i maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, le maggiori ritenute e i maggiori contributi previdenziali.

La presente sezione deve essere compilata facendo riferimento alla normativa vigente in materia di determinazione delle diverse imposte e dei contributi previdenziali in precedenza richiamate.

In relazione a tali informazioni, l'art. 1 della legge n. 186 del 2014 prevede che siano forniti "*i relativi documenti e le informazioni per la determinazione*".

In particolare, nei **rigli da VD17 a VD26**, il contribuente deve indicare:

- in **colonna 1**, i maggiori redditi assoggettabili ad IRPEF o IRES;
- in **colonna 2**, rispetto ai maggiori redditi assoggettabili ad IRPEF o ad IRES indicati in **colonna 1** per il medesimo periodo di imposta, la parte prodotta all'estero;
- in **colonna 3**, il maggior valore della base imponibile rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- in **colonna 4**, l'ammontare del maggior imponibile ai fini IVA;
- in **colonna 5**, l'ammontare delle maggiori ritenute a titolo d'acconto o d'imposta che avrebbero dovuto essere indicate nel Modello 770 semplificato o in quello ordinario;
- in **colonna 6**, i maggiori contributi previdenziali di cui all'art. 5-quater, comma 1 lettera a, del decreto legge n. 167 del 1990 e all'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2014;
- in **colonna 7**, i maggiori redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRES. Indicare in tale colonna i rendimenti delle attività detenute all'estero eventualmente determinati con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 5-quinquies, del decreto legge 167 del 1990;
- in **colonna 8**, rispetto ai maggiori redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRES indicati in **colonna 7** per il medesimo periodo di imposta, la parte prodotta all'estero.

## Modelli aggiuntivi

Qualora lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare i dati da inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nella casella posta in alto a destra, indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio.

Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella "**N. moduli**" presente nel riquadro **FIRMA DELL'ISTANZA**.